




COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 21/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 55

data: 28/11/2007

OGGETTO: Approvazione atto aggiuntivo per estensione rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

L'anno duemilasette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 17,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente		Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì	10) TOMMASI Irene	Sì
2) GALATI Angelo	Sì	11) CANDIDO Donato	No
3) DEGAETANI Luigi	Sì	12) CISTERNINO L.Niceta	No
4) POTI' Damiano M.	Sì	13) CORVINO Niceta (1962)	Sì
5) SERAFINI Anna Rita	Sì	14) CORVINO Niceta (1953)	Sì
6) MELE Walter A.	Sì	15) DE RINALDIS Ezio	Sì
7) BASSI Donato	Sì	16) SANTORO Antonio	Sì
8) STELLA Francesco	Sì	17) RUSSO Mauro	No
9) GIAUSA Marino	Sì		

Risultano presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. Santo Luigi Salvatore – Doria ... Massimo.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE

Data: 22.11.2007

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI
F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE

Data: 26.11.2007

Il Respons. del SERV. FINANZIARIO
F.to all'originale

*Non è stato richiesto alcun
parere, in quanto trattasi di mero
atto di indirizzo*

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione atto aggiuntivo per estensione rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

CHE con con atto Rep.n.68 del 1998 il Comune ha stipulato con la società Camuzzi-Gazometri S.P.A., ora ENEL Rete Gas S.P.A., un Contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana;

PRESO ATTO:

Che ai sensi della normativa sopravvenuta, ed in particolare in base all'art.15 comma 9 del D.Lgvo 164/2000, la durata degli affidamenti e concessioni in oggetto non può superare i dodici anni a partire dal 31.12.2000;

Della necessità, pertanto, di rideterminare la durata del suddetto contratto, originariamente previsto in 29 anni, portandolo alla scadenza ope legis del 31.12.2012;

CONSIDERATO:

CHE è necessario ed opportuno estendere la distribuzione del gas nel nuovo comparto edificatorio B4 (via San Foca), in quanto lo stesso è sprovvisto del servizio in oggetto e ne abbisogna visto l'alto numero di abitazioni esistenti ed in via di edificazione;

CHE l'art.6 dell'allegato "E" del predetto contratto, disciplina le modalità di estensione della distribuzione del gas metano successivamente alla rete di primo impianto;

CHE l'ENEL Rete Gas SPA, con nota prot.n. 17765 del 13.11.2007 ha presentato una bozza di atto aggiuntivo del contratto di concessione n.rep.68/98;

RITENUTO:

CHE i lavori di estensione saranno eseguiti in conformità del piano Esecutivo per l'utilizzazione edificatoria delle aree in Zona B4 -Comparto via San Foca già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.87 del 6.11.2003;

CHE l'importo degli stessi, per un ammontare complessivo di € 198.270,00 per la posa in opera di MI.2.560 risulta congruo e conforme alla convenzione suddetta, giusta attestazione del Responsabile del Settore Lavori pubblici;

CHE a detto importo, in base agli accordi convenzionali, sono stati scomputati 900 MI. per un importo di € 69.703,00 posti a carico della concessionaria e che pertanto l'onere a carico del Comune è pari ad € 128.567,00 per 1.660 MI. di rete;

Opportuno che detto importo possa essere erogato in tre rate annuali con decorrenza la prima dal giugno 2008 e scadenza dell'ultima a giugno 2010, senza interessi, salvo conguaglio a vantaggio del Comune nel caso in cui a tale data gli utenti allacciati alla rete

dovessero risultare superiori al numero di 75 (parametro dei potenziali utenti finali nel comparto);

VISTO l'art.42 del D.Lgvo 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 legge n. 267/00;

Uditi gli interventi di cui si dà conto nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia che della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata bozza di atto aggiuntivo al contratto di concessione n.Rep.68/98, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, demandandolo al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti a detta deliberazione;

DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di LECCE

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE N.
68/98 DI REPERTORIO DEL 18 novembre 1998

L'anno duemilasette, addì _____ del mese di _____, in
Melendugno (LE) nella Residenza Municipale, davanti a me
_____, Segretario Comunale rogante del Comune di
_____, autorizzato ex lege a rogare contratti in forma
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, senza l'assistenza di
testimoni, per espressa rinuncia, fattane dai componenti tra loro
d'accordo e con mio consenso, sono personalmente comparsi

Sig. _____ nato a _____, il
____/____/____ nella sua qualità di _____ del Comune di
_____, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di
_____, Codice fiscale n. _____ (di seguito
per brevità "COMUNE" o "CONCEDENTE")

da una parte

Sig. _____, nato a _____, il
____/____/____, domiciliato ove appresso, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Enel Rete
Gas S.p.A., società soggetta a direzione e controllo di Enel S.p.A., con
sede legale in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 9, Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00736240151 - REA
n. 158411, in forza della Procura Speciale n. _____ di Rep. del
____/____/____ a rogito del dr. _____ notaio in Milano, allegata al presente
"SUB 1" (di seguito per brevità "CONCESSIONARIA")

dall'altra parte

(di seguito congiuntamente "PARTI" o disgiuntamente "PARTE").

Detti componenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- in forza del contratto stipulato in data 18 novembre 1998 Rep. n. 68/98 Enel Rete Gas S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Melendugno (LE);
- ai sensi dell'art. 2 della Convenzione allegata e facente parte del suddetto contratto (all. E), la concessione ha durata di anni (29) a partire dalla data di inizio di erogazione della fornitura del gas metano al Comune; considerato che detta condizione si è verificata il 12.12.1999, la scadenza naturale del rapporto concessorio è fissata al 12.12.2028;
- l'Amministrazione Comunale di Melendugno (LE) ha ritenuto, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 11.08.1998, che la concessione di cui trattasi è stata affidata a seguito di un confronto concorrenziale equivalente a gara per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate dalle diverse aziende all'uopo interpellate;
- successivamente alla stipula dei sopra richiamati atti sono sopravvenute specifiche disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto una disciplina transitoria per gli affidamenti e le concessioni in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa (art. 15 D.Lgs. 23.05.2000 n. 164, art. 1 comma 69 L. 23.08.2004 n. 239);
- in forza di quanto previsto dall'art. 15 comma 9 D.Lgs 164/2000, il cui contenuto è stato riconfermato sia dall'art. 1 comma 69 L. 239/2004 sia dall'art. 23 comma 3 D.L. n. 273/2005 conv. in L. 51/2006, l'affidamento del servizio attribuito tramite gara è mantenuto per la durata stabilita nella concessione e comunque non oltre il 31.12.2012;
- in forza delle norme richiamate nella premessa che precede, la concessione del servizio di distribuzione nel Comune di Melendugno (LE) scade ope legis al 31.12.2012;

- il Concessionario ha attestato di trovarsi nel possesso dei requisiti di cui all'art.15, comma 7, lett. b) e c) D.Lgs. n. 164/2000 da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 239/2004 (28.09.2004);
- il Comune ha chiesto l'estensione della rete di distribuzione del gas nel Comparto Edificatorio B4, oggi sprovvisto del servizio;
- il totale delle opere di metanizzazione è costituito dalla posa di m 2.560 di rete gas metano per un costo totale pari ad € 198.270,00 e, in base agli accordi convenzionali, € 69.703,00, pari a m 900, sono a carico della Concessionaria ed € 128.567,00, pari a m 1.660, a carico del Concedente, fatto salvo quanto pattuito all'art. 2 del presente contratto, a titolo di contributo in conto capitale;
- con lettera della Concessionaria n° _____ del _____ veniva comunicato all'Ente l'ammontare dell'investimento e la disponibilità a realizzare l'opera dilazionando in tre annualità il pagamento della parte di competenza del Comune di Melendugno (LE), oggi stimato nella misura di € 128.567,00;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____ ha riconosciuto:
 1. ai sensi dell'art. 2 della Convenzione facente parte (all. E) del contratto 18 novembre 1998 Rep. n. 68/98, la scadenza naturale del rapporto concessorio al 12.12.2028;
 2. in forza di quanto previsto dall'art. 15, comma 9, D.Lgs 164/2000, il cui contenuto è stato riconfermato sia dall'art. 1, comma 69, L. 239/2004, sia dall'art. 23, comma 3, D.L. n.273/2005 L. 51/2006, la scadenza ope legis al 31.12.2012;
 3. il possesso da parte di Enel Rete Gas S.p.A. dei requisiti di cui all'art. 15, comma 7, lett. b) e c) D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 da data anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 239/04.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Contratto

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Estensione della rete nel territorio comunale

La Concessionaria si impegna a realizzare l'estensione della rete di distribuzione nel Comparto Edificatorio B4 per un totale di m 2.560, per un costo totale pari ad € 198.270,00 di cui, in base agli accordi convenzionali, € 69.703,00, pari a m 900, a carico della Concessionaria ed € 128.567,00, pari a m 1660, a carico del Concedente a titolo di contributo in conto capitale. L'importo del contributo a carico del Concedente è stato calcolato sulla base di 75 potenziali clienti finali, conteggiando in tale numero anche le concessioni edilizie rilasciate nel Comparto Edificatorio B4. Al momento della messa in esercizio dell'impianto sarà verificato dalle parti il numero di abitazioni effettivamente edificate e, con riferimento ai criteri adottati nella quantificazione del contributo, si stabilirà il valore dell'importo a conguaglio da corrispondere dal Concedente, qualora il numero sia inferiore a 75, o dalla Concessionaria, qualora il numero sia superiore. La Concessionaria acconsente alla dilazione del pagamento della quota di competenza dell'Ente Concedente, oggi prevista nella misura di € 128.567,00, in 3 rate annuali di pari importo, con decorrenza della prima rata a giugno 2008 e scadenza dell'ultima a giugno 2010, in occasione della quale sarà anche effettuato il conguaglio di cui sopra in base alle utenze effettive.

I lavori saranno terminati entro _____ (_____) mesi dall'inizio dei lavori, inizio dei lavori che è subordinato al perfezionamento di tutte le pratiche amministrative che riguardano la manomissione dei suoli, pubblici e privati, interessati dalla posa della condotta e fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non imputabili alla volontà della concessionaria.

Resta inteso che i contributi di allacciamento saranno a carico dei futuri utenti richiedenti il servizio.

Articolo 3 – Proprietà degli impianti

Tutti gli impianti costituenti gli investimenti oggetto del presente atto saranno di proprietà della concessionaria e saranno devoluti al Comune, alla scadenza della concessione, a fronte del pagamento di una indennità determinata secondo il criterio della stima industriale per la parte di impianto realizzata con mezzi della Concessionaria mentre la parte di impianto realizzata con il finanziamento del Comune sarà

devoluta al Comune gratuitamente. Inoltre, nel richiamare quanto previsto all'art. 2 della convenzione facente parte (all. E) del contratto 18 novembre 1998 Rep. n. 68/98, in materia di proprietà degli impianti, con il presente atto vengono integrate e modificate le modalità di indennizzo previste dal predetto articolo contrattuale.

In particolare - nel prevedere l'applicazione dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925 - vengono stabiliti i criteri di vita media dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas, realizzati con i mezzi finanziari della concessionaria, di seguito riportati:

- | | |
|---|---------|
| - fabbricati industriali | anni 60 |
| - cabina di prelievo | |
| opere murarie | anni 60 |
| apparecchiature | anni 25 |
| - gruppi di decompressione | anni 25 |
| - tubazioni in acciaio protette catodicamente e/o polietilene | anni 60 |
| - tubazioni in acciaio non protette catodicamente | anni 45 |
| - punti gas | anni 55 |
| - misuratori | anni 25 |

Articolo 4 - Scadenza del Contratto/Concessione Rep. n. 68/98 del 18 novembre 1998

Le Parti confermano che la scadenza dell'attuale concessione è fissata al 12.12.2028, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione facente parte (all. E) del contratto 18 novembre 1998 Rep. n. 68/98.

Concordano altresì che l'art. 15 comma 9 D. Lgs. n. 164/2000, l'art. 1 - comma 69 - della Legge n. 239/2004 e l'art. 23 - comma 3 - D.L. n.273/05 conv. in L. n. 51/2006, hanno modificato l'originaria scadenza contrattuale, fissandola, ope legis, al 31.12.2012.

Le parti concordano che eventuali nuove norme di legge che andranno a posticipare la scadenza ex lege della concessione saranno automaticamente recepite.

Il concedente rinuncia ad esercitare il diritto di riscatto, di cui all'art. 3 della Convenzione facente parte (all. E) del contratto 18 novembre 1998 Rep. n. 68/98, fino alla scadenza della concessione.

Al termine della concessione, il Comune si impegna ad indicare nel bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, l'obbligo per il nuovo gestore di subentrare nei rapporti di lavoro con il personale

dipendente non dirigente utilizzato dalla società concessionaria nella gestione del servizio di distribuzione del gas.

Articolo 5 - Registrazione Contratto

Le spese tutte dipendenti e conseguenti al presente Atto, registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico della concessionaria.

Per la registrazione del presente Atto la concessionaria richiede l'assoggettamento dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 - TESTO UNICO IMPOSTA REGISTRO TARIFFA: parte seconda art. 1 lettera b).

Articolo 6 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Atto si rinvia alle disposizioni di cui al Contratto n. 68/98 di Rep. del 18 novembre 1998 ed alla convenzione.

Richiesto io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero ___ fogli, che, previa lettura fattane alle Parti, viene dalle stesse accettato come conforme alla loro volontà e da esse meco sottoscritto.

Per il Comune di _____

Per Enel Rete Gas S.p.A. _____

Il Segretario Comunale _____